


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

27219

Al Signor Presidente  
del Consiglio Regionale

**S E D E**

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 23/11/2016 Prot.: 0027219 Titolario 2.8  
CRV CRV spc-UPA



**Oggetto: Progetto di legge statale n. 18** - di iniziativa del consigliere Sergio Antonio Berlato relativo a:  
Introduzione dell'articolo 660 bis del codice penale rubricato "Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività di caccia o di pesca".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto modificato nel testo, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta dell'11 novembre 2016.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente  
Sergio Antonio Berlato  
Il Dirigente Capo  
Servizio attività e rapporti istituzionali  
Alessandro Rota

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Lavoro - Industria  
Artigianato - Commercio  
Cave e torbiere  
Acque minerali e termali*

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701333 *tel*  
+39 041 5256370 *fax*  
com.com3@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## DECIMA LEGISLATURA

### TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

#### progetto di legge relativo a:

**INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 660 BIS DEL CODICE PENALE  
RUBRICATO "DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
VENATORIA O DELL'ATTIVITÀ PISCATORIA E MOLESTIE AGLI  
ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI CACCIA O DI PESCA"**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge statale n. 18 d'iniziativa del consigliere Sergio Antonio Berlato.

Licenziato l'**11-11-2016** nella seduta n. **46**  
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	21	5	14
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in aula il consigliere Sergio Antonio Berlato  
Correlatore il consigliere Simone Scarabel

## **INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 660 BIS DEL CODICE PENALE RUBRICATO "DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA O DELL'ATTIVITÀ PISCATORIA E MOLESTIE AGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI CACCIA O DI PESCA"**

*Relazione:*

*Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per parecchi secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.*

*La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati, fiere. Infine queste attività favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nella produzione di armi ed arnesi per la caccia e la pesca, ma anche nella produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia, del turismo venatorio e piscatorio.*

*I cacciatori ed i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso l'utilizzo di onerose tasse di concessione statali e regionali alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini ed ai bacini di pesca.*

*Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresentano non solo un patrimonio culturale ma, altresì, elementi portanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

*Infatti, con una recente sentenza la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo riconosce e sancisce che "la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata" (CJDH n. 9307/07, 20/01/2011).*

*Il presente progetto di legge viene proposto al fine di difendere, attraverso una adeguata normativa, gli ostacoli che, ad oggi, in Italia, affliggono l'attività venatoria e la pesca pur essendo attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle Direttive comunitarie di riferimento.*

*Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca hanno trovato l'opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.*

*Ebbene a fronte di questa situazione oramai di grave emergenza lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solamente nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.*

*Dalle riferite premesse scaturisce l'esigenza fortemente avvertita di proporre, con il presente progetto di legge, l'introduzione nel codice penale del*

reato di "disturbo all'esercizio delle attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività di caccia o della pesca".

Il presente progetto di legge propone, ritenendo opportuno un analogo intervento legislativo, l'inserimento dell'articolo 660 bis nel Libro Terzo, Titolo I, Capo I, Sezione I, del codice penale, che si occupa, com'è noto, delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Si tratta di un articolo unico che consta di quattro commi.

Al primo comma del presente articolato sono punite le condotte di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della caccia e della pesca o, in casi estremi, le impediscono nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di caccia o di pesca non possano avere libero e tranquillo svolgimento.

L'illecito è inquadrato nell'ambito delle contravvenzioni, coerentemente con le altre fattispecie di reato di cui al codice penale.

Per la violazione si propone la sanzione, prevista in via alternativa, dell'arresto o dell'ammenda, nelle misure rispettivamente indicate.

Al secondo comma si stabilisce la pena congiunta se il fatto è commesso con la cooperazione di più persone.

Al terzo comma si prevede l'inasprimento delle sanzioni di cui al comma precedente con irrogazione di pena congiunta e non più alternativa per le azioni «di gruppo» certamente più insidiose.

Al quarto comma si introduce nella fattispecie una esclusione espressa dal regime sanzionatorio, almeno per quegli atti che rientrano nell'esercizio dell'attività agricola ex art. 2135 del Codice Civile, una sorte di salvaguardia per l'imprenditore agricolo.

Il progetto di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato nel testo rispetto al provvedimento originario depositato (aggiunto comma 4 all'articolo 1), grazie ai contributi recepiti dalla Terza Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province e Città metropolitana, associazioni a tutela dell'ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio, oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La Terza Commissione consiliare nella seduta dell'11 novembre 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimitto con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali).

Contrari i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabel).

Incaricato di relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato e correlatore il consigliere Simone Scarabel.

**INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 660 BIS DEL CODICE PENALE  
RUBRICATO "DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
VENATORIA O DELL'ATTIVITÀ PISCATORIA E MOLESTIE AGLI  
ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI CACCIA O DI PESCA"**

**Art. 1 - Introduzione dell'articolo 660 bis del codice penale rubricato  
"Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o dell'attività piscatoria e  
molestie agli esercenti l'attività di caccia o di pesca".**

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale, è inserito il seguente:

*"Art. 660 bis - Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività di caccia o di pesca.*

*1. Chiunque, con lo scopo di impedire l'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con l'arresto da sei mesi a diciotto mesi o con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*

*2. La pena è congiunta se il fatto è commesso con la cooperazione di più persone.*

*3. In caso di recidiva o nel caso in cui il soggetto abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo la pena di cui ai commi 1 e 2 è raddoppiata e può essere ordinata la libertà vigilata."*

*4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile".*

## INDICE

Articolo 1 .....	3
------------------	---